g. II.

Dopo il sagro Concilio di Trento, sebbene la maggior giurisdizione, che anno i Vescovi sopra i Regolari, l'abbiano come Appostolici Delegati, ne anno non però alcuna altresì, in alcune cose, come Ordinarj.

Ha Non à dubbio, che se prima del Concilio di Tren. to aveano i Vescovi, in alcune cose, giurisdizione sopra i Regolari, ficcome nel precedente paragrafo da noi fu provaro; la medesima ritennero ancor dappoi, e la ritengono ancor' ora; ed essa sia pur'anche ordinaria, qual prima era, non già delegata, ficcom'è la maggiore e più ampia giurisdizione, che sopra i Regolari presentemente eglino esercitano. Quella, che avean prima, e che fu loro restituita, come ad Ordinari, non come a'Delegati, fu principalmente quella stessa, che nella bolla del Concilio Lateranese quinto su espressa; siccome da noi fu dimostrato: Or quella stessa, nè per bolle susseguenti, ne per Concilj più recenti, mai non fu rivocata; e se confermata fu pure dal Concilio di Trento, e fu data a' Vescovi, come a' Delegati, cio fa solamente, ch' eglino l'abbiano, e l'esercitino, per doppio titolo; cioè, e come Ordinari, qual l'ebbero dal Lateranese, e qual delegata, qual la riconoscono dal Tridentino. E questa è per l'appunto la differenza, che vien fatta, e dal Concilio, e dalle fagre Congregazioni, qualora, parlando della giurisdizion de' Vescovi in alcuni casi sopra de' Re-